

Associazione VIAGGIARTE APS
Via Trento n. 14
Dalmine (BG)
Codice Fiscale 95182730168
Partita IVA /

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 30/04/2022

Il giorno 2/05/2022, alle ore 20,00, si è riunita presso la sede sociale sita in Dalmine (BG), Via Trento, n. 14, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "VIAGGIARTE APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Claudia GHISALBERTI; funge da segretario/a verbalizzante Noemi TELI.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00

Il Presidente

Claudia Ghisalberti



AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1

E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio

il 9 MAG. 2022
al n. 1647 Serie 3
Euro ESENTE

Il segretario verbalizzante

Noemi Teli

IL FUNZIONARIO
(Ignazio Tiano)



"ViaggiarTe a.p.s."
Associazione di promozione sociale

STATUTO

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, denominata **"ViaggiarTe A.P.S."** di seguito detta Associazione. L'associazione è apartitica ed apolitica.

1.2. L'associazione ha sede in Dalmine, Via Trento 14. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di spostare la sede con propria deliberazione, senza che ciò costituisca modifica statutaria

1.3. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo

2.1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, tramite l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti.

2.2. Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) Promuovere, favorire, svolgere e organizzare attività nel campo artistico e culturale, anche in collaborazione con altre associazioni o fondazioni con finalità simili o complementari e con enti pubblici e privati, al fine di promuovere, diffondere, stimolare e valorizzare la conoscenza del patrimonio storico, culturale e artistico esistente e della storia della civiltà che l'ha originato.

Art.3 – Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione svolge in modo esclusivo o prevalente le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

- ✓ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3.2. In particolare, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Conferenze, seminari, corsi su tematiche artistiche e culturali, redigerne e pubblicarne gli atti;
- b) Itinerari Guidati, viaggi alla scoperta del patrimonio storico culturale ed artistico esistente;
- c) Visite guidate a mostre d'arte;
- d) Iniziative mirate in particolare a promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio storico culturale ed artistico lombardo e del territorio Bergamasco;
- e) Collaborare con enti pubblici e privati, in primis con il Comune di Dalmine, per la realizzazione di iniziative congruenti con le finalità dell'associazione;
- f) Aderire, sostenere, partecipare ad iniziative promosse da soggetti terzi pertinenti con le finalità dell'associazione,
- g) E qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.



3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117/2017.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art.4 – Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla sua finalità istituzionali, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dell'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dall'Organo di Amministrazione, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione,

5.3 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed esclusione dei soci

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.



6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- ✓ morosità protrattasi per 3 (tre) mesi dal termine di versamento richiesto;
- ✓ gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 – Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'assemblea dei soci,
- 2) L'Organo di Amministrazione,
- 3) Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- ✓ Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;
- ✓ Il Collegio Arbitrale.

7.2 Le cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art.8 – L'assemblea dei soci

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dallo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi,

8.6. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) Elezione dell'Organo di Amministrazione,
- b) Proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- c) Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale predisposti dall'Organo di Amministrazione,
- d) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall'Organo di Amministrazione, ove non sia costituito il Collegio Arbitrale,
- e) Approva i regolamenti redatti dall'Organo di Amministrazione,
- f) Approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresso con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

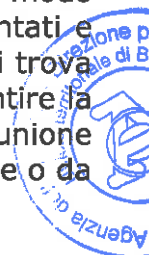
- a) Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti,
- b) Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci

8.13. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

8.14. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9 – L'Organo di Amministrazione

9.1 L'associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri. L'Organo di Amministrazione rimane in carica 4 (quattro) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli



amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

9.2. La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. L'Organo di Amministrazione:

- a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) Ammette i nuovi soci;
- e) Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- f) Determina l'importo della quota annuale di adesione;
- g) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) Varia la sede legale dell'associazione.

9.5. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.7. Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste ed elette le seguenti figure:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vice Presidente
- 3) Il Segretario

9.8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2. Rimane in carica 4 (quattro) anni.

Art.11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato dell'Organo di Amministrazione, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

13.1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.4. Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori legali. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13.5. Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.6. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art.31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di controllo ai sensi dell'art.3 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea. Il Revisore legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

13.7. I componenti l'Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e predispongono una relazione da presentare all'assemblea di approvazione del bilancio.

Art.14 - Collegio Arbitrale

14.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:



- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

14.2. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

14.3. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

14.4. L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

14.5. La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.15 – I mezzi finanziari

15.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'assemblea;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.3. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 – Rendiconto economico finanziario

16.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.17 – Libri sociali obbligatori

17.1. L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

17.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.18 – Volontari

18.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

18.5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

18.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.19- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

19.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative



deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 - Modifiche dello statuto

20.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dall'Organo di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.21 - Scioglimento

21.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

21.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

21.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.22 - Rinvio a leggi

22.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



